



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere-Rel.
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Ud.25/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16928/2023 R.G. proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in
CAGLIARI VIALE REGINA MARGHERITA 26 presso lo studio
dell'avvocato VIOLA FILIPPO (VLIFPP72S28B354H) che lo
rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MINISTERO

DELL'INTERNO

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE CAGLIARI n. 6588/2022 depositata
il 06/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal
Consigliere MARINA MELONI.



FATTI DI CAUSA

_____, nato in Tunisia il
(_____) ha impugnato il decreto n. cronol. 1631/2023 emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., in data 05.06.2023, pubblicato in data 06.06.2023 e comunicato il successivo 22.06.2023, nel procedimento ex art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 (n. 6588/2022 R.G.).

Il ricorrente rappresentava di aver già trascorso quasi un decennio in Italia all'inizio degli anni 2000, dove ha vissuto e lavorato, oltre ad avere appreso un buon livello di conoscenza della lingua italiana – comprovato sia in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale che in sede di audizione personale – e di aver avuto problemi a farvi rientro dopo il matrimonio celebrato in Tunisia nel 2012 (a causa di un problema burocratico legato al possesso di un autoveicolo immatricolato nel nostro Paese e, come tale, impossibilitato a circolare in Tunisia senza previo pagamento di speciali autorizzazioni). Inoltre, documentava la ripresa della propria attività di lavoro autonomo e la richiesta ammissione al beneficio della regolarizzazione per i contributi previdenziali relativi all'anno 2022, così da poter condurre in maniera pienamente regolare la propria impresa.

Avverso il decreto del Tribunale di Cagliari il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) Mancato rispetto del dovere di cooperazione istruttoria del giudice), in relazione all'art. 360, co. I, n. 3, c.p.c. (per non avere, il decreto impugnato, vagliato in concreto la ricorrenza, nel caso di specie, della fattispecie della protezione sussidiaria e/o della protezione speciale)



2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 D.Lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360, co. I, n. 3 e n. 5, c.p.c. (errata e/o contraddittoria valutazione del mezzo di prova e omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente al contratto di lavoro prodotto dal ricorrente ed al verbale della sua audizione in data 30/1/2023).

Il ricorso è fondato e va accolto.

In ordine alla protezione speciale il Tribunale di Cagliari si è limitato a valutazioni solo generiche, sulla scorta di informazioni parziali e non aggiornate e ha omesso di esaminare la peculiare situazione e l'intera documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione.

Premesso che alla presente controversia è applicabile la normativa di cui al D.L. n. 130/2020, ne consegue che, al fine di valutare l'applicabilità o meno al caso di specie del nuovo istituto della protezione speciale, occorre esaminare la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. T.U.I. (come modificato dal D. n. 130/2020), secondo cui: "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6). Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della



valutazione si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Nel caso in esame, il Tribunale di Cagliari non ha operato adeguatamente il bilanciamento richiesto da Cass.S.U. 24413/2021 e non ha dato peso alla pregressa integrazione.. Infatti il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussista né sia ulteriormente documentato, un progressivo percorso di integrazione socio-lavorativa da parte dell'istante il quale invece - in sede di audizione personale all'udienza tenutasi in data 03.05.2023 - ha dimostrato, anche documentalmente, di avere intrapreso un concreto percorso di integrazione in Italia, confermato dall'occupazione lavorativa come lavoratore autonomo, evidenziando il peso della precedente incontestata integrazione (2001/2012); la conoscenza della lingua italiana, nonché dalla perfetta comprensione delle domande poste dal giudice che ha provveduto all'assunzione della prova orale, evidentemente frutto del precedente decennio di permanenza in Italia nei primi anni 2000.

Alla luce di tale composito quadro probatorio non può tenersi conto ai fini d'integrare l'esame richiesto dalla norma applicabile solo delle circostanze evidenziate dal Tribunale..

Il Tribunale valorizza, a fronte di una incontestata conoscenza della lingua italiana la mancata frequentazione di corsi di alfabetizzazione e il fatto che l'impresa esiste ma ha ripreso da poco l'attività omettendo la correlazione con il progresso. Viene anche posto in luce il precedente penale ritenuto tuttavia erroneamente collocato un anno dopo l'inizio dell'impresa, invece che dieci anni dopo.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. Nulla per le spese in mancanza di costituzione della parte intimata.



P.Q.M..

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 25/01/2024.

Il Presidente
MARIA ACIERNO

